

## **Dichiarazione dei magistrati alla stampa.**

*(Risoluzione del 18 aprile 1990)*

“Di fronte al fenomeno del ripetersi di dichiarazioni alla stampa, che spesso generano confusione e discredito sull'ordine giudiziario, il Consiglio ritiene di dover riaffermare alcuni principi fondamentali, affidandoli al senso di autodisciplina ed autocontrollo dei magistrati:

1.- Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non tollera limiti soggettivi e quindi compete, senza dubbio alcuno, anche ai magistrati.

2. - Tuttavia, la delicatezza della funzione richiede alcune cautele, nell'interesse della giustizia e della stessa credibilità della funzione giurisdizionale.

3. - È in ogni caso opportuno evitare - da parte dei magistrati - dichiarazioni alla stampa su processi che stanno trattando o nei quali sono o saranno chiamati a qualunque titolo a svolgere la propria funzione. È altresì opportuno evitare dichiarazioni anche in relazione a procedimenti pendenti di cui una qualsiasi fase sia stata già definita con la partecipazione del magistrato stesso.

4. - Qualora ragioni di pubblico interesse richiedano chiarezza e trasparenza, anche per rassicurare l'opinione pubblica, su un procedimento in corso, è consigliabile che il magistrato riferisca al capo dell'ufficio, il quale potrà valutare l'opportunità di una sua dichiarazione ufficiale o di un comunicato stampa, rispettati - ovviamente - i limiti del segreto d'ufficio.

5. - Nelle valutazioni, anche critiche, su procedimenti tuttora in corso, diversi da quelli di cui al punto 3, sono indispensabili particolari cautele ed attenzioni, ferma comunque la necessità che le dichiarazioni rispettino la verità storica e non siano gratuitamente offensive.

6. - A fronte di situazioni particolari di disfunzioni o di difficoltà, ove si ritenga di informarne l'opinione pubblica e previo accertamento che di tali situazioni siano già edotti gli organi competenti, è sempre opportuno procedere con cautela, prudenza e controllo, in modo da evitare inesatte interpretazioni e deformazioni strumentali”.

*(Risoluzione 19 maggio 1993)*

Il Consiglio ritiene di dover ribadire quanto già affermato con la risoluzione in data 18 aprile 1990 in tema di dichiarazioni dei magistrati alla stampa e perciò, in tale quadro di riferimento, che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non tollera limiti soggettivi e compete quindi anche ai magistrati, ai quali non può essere inibito di esprimere le proprie opinioni, di consenso o dissenso, sulle vicende che interessano l'attività giudiziaria e sui provvedimenti legislativi in elaborazione che incidono sul funzionamento della giustizia.

Entro i limiti posti dalla legge a tutela di beni costituzionalmente garantiti, non può neppure disconoscersi la facoltà - segnatamente nelle inchieste giudiziarie di particolare rilievo - di fornire le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e per impedire distorsioni, al fine di contribuire ad una corretta e compiuta informazione, che è indiscutibile fattore di arricchimento della democrazia, in quanto assicura conoscenza, trasparenza e controllo.

In tali occasioni il magistrato, in ragione della delicatezza delle funzioni giurisdizionali, ispirerà la propria condotta a quei criteri di cautela, prudenza e responsabilità che il Consiglio ha già precisato con la specifica risoluzione citata.

*(Risoluzione 1° dicembre 1994)*

1. Un corretto rapporto tra le istituzioni postula il rispetto reciproco di quel principio di divisione dei poteri che costituisce il fondamento dello stato moderno; ma richiede anche la leale e rigorosa fedeltà di ciascuna di esse al compito che la Costituzione le assegna.

Compito primario del Consiglio superiore è - come ha più volte ricordato il Presidente della Repubblica tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ed in particolar modo di ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni, contro attacchi e condizionamenti indebiti, da qualunque parte essi provengano ed in qualunque modo essi vengano attuati.

Fa parte di questo compito di garanzia la tutela del prestigio e della credibilità dell'istituzione giudiziaria tenendo presente anche il fatto che singoli magistrati vengono fatti bersaglio non già di critiche sempre legittime - ma di denigrazioni diffamatorie. La tutela contro attacchi di tal genere è un dovere istituzionale al quale non si può abdicare, poiché la credibilità della funzione giudiziaria e la fiducia dei cittadini nella sua imparzialità sono "una garanzia assoluta ed indispensabile della vita democratica". Ed anche tale difesa, che pure è un diritto per ciascun magistrato, deve essere assunta dal Consiglio come funzione propria, ogni qual volta ciò sia possibile, per evitare che chi esercita funzioni giudiziarie si trovi costretto ad esporsi in modo non consono alla sua posizione istituzionale. Il magistrato che sia ingiustamente attaccato, aggredito o vilipeso deve trovare nel Consiglio l'organo che autorevolmente e pubblicamente ristabilisca la sua immagine.

2. È del tutto fisiologico - come dimostra la storia delle democrazie - che, nella difesa della propria indipendenza e della propria autonomia, la magistratura, quale istituzione di garanzia, possa venire a trovarsi in momenti di rapporto dialettico o addirittura conflittuale con altri poteri: è, questo, un portato naturale del sistema dei "pesi e contrappesi" che caratterizza una moderna democrazia pluralista. E, d'altro canto, la funzione di difesa e garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura sarebbero principi vuoti se dovessero arrestarsi di fronte a comportamenti di soggetti politici che tentino di pregiudicare tali valori o cedere in ragione della loro provenienza da parte di scorretti interventi interni alla magistratura.

In tali ipotesi, ciò che il Consiglio ed i magistrati possono e debbono fare è, esclusivamente, garantire l'indipendente esercizio della funzione giudiziaria e specialmente giurisdizionale e la legittimazione di queste ultime, evitando, peraltro, qualunque ingerenza nel circuito della responsabilità politica al quale essi sono e debbono rimanere estranei. Ciò non significa soltanto che al C.S.M. è precluso esprimere una qualsiasi forma di sfiducia nei confronti del Governo, del Presidente del Consiglio o di titolari di altre cariche politiche: deve essere evitata ogni manifestazione che possa apparire quale coinvolgimento nella contrapposizione tra gli schieramenti politici presenti nel Paese, così come deve essere evitata da parte del Consiglio ogni censura o approvazione che rappresenti una interferenza nel rapporto processuale. Dal Consiglio ci si aspetta che offra un contributo di razionalità e di equilibrio al dibattito sui temi generali e particolari della giustizia, non che alimenti risse o che concorra alle degenerazioni della competizione politica.

3. Nel considerare gli ordini del giorno presentati, il Consiglio sente come primo dovere quello di impegnare tutta l'autorevolezza morale che gli deriva, non già dalle persone che lo compongono, ma dai grandi meriti che la magistratura italiana ha acquisito nei confronti del nostro Paese, per ricordare a tutti coloro che sono investiti di responsabilità pubbliche il dovere di correttezza istituzionale che impone di calibrare i propri comportamenti e l'esercizio del generale diritto di libera manifestazione del pensiero in modo da non indurre turbative al fisiologico confronto tra le diverse realtà istituzionali. Il recupero di una misura di civiltà e di rispetto reciproci nel confronto delle altre istituzioni con la giurisdizione non può non essere avvertito come una condizione imprescindibile per la legittimazione dell'intero assetto politico-istituzionale, dopo le gravi vicende degenerative che gli ultimi anni hanno messo in luce.

I magistrati abbiano per certo che in nessuno dei suoi provvedimenti il Consiglio subirà influenze o condizionamenti esterni di alcun genere e che nessuna influenza o condizionamento esterni impediranno al Consiglio di adottare quei provvedimenti di sua competenza che risultassero necessari per ristabilire le condizioni normali di esercizio indipendente della funzione giudiziaria. La consapevolezza del rigore con cui il Consiglio intende assolvere a questo ruolo di garanzia costituisce il miglior presidio per lo svolgimento sereno ed imparziale delle funzioni da parte di ciascun magistrato. La magistratura italiana ha subito, nella storia recente, attacchi di ogni tipo, ed ogni volta, grazie anche al suo sistema di autogoverno, ne sono usciti rafforzati il senso ed il valore della sua indipendenza e la sua capacità di praticarla anche nelle condizioni più difficili.

È dovere del Consiglio dire una parola a difesa del prestigio e della credibilità di magistrati, se raggiunti da accuse di perseguire fini diversi da quelli istituzionali. Gli atti dei magistrati possono certamente essere discussi e criticati, le soluzioni giuridiche da essi adottate possono essere contestate, le loro ipotesi accusatorie possono risultare infondate, ma, comunque, non possono mai essere adoperate, sotto il pretesto della libertà di critica, espressioni oltraggiose verso il singolo magistrato o vilipendio dell'intero ordine giudiziario.

Questi principi vanno ribaditi con riferimento alle vicende che hanno determinato o potrebbero determinare un aggravamento ulteriore della tensione istituzionale.

4. Nella delicata fase attuale il dovere di ciascun magistrato di improntare la propria condotta alla più ineccepibile osservanza dei canoni deontologici e delle regole di prudenza (da non confondere con la pavidità) si pone in modo particolarmente evidente. Può apparire incongruo rivolgere un richiamo di tal genere a magistrati che hanno svolto la loro funzione in modo tale da meritare la gratitudine e il riconoscimento di tutta la comunità nazionale. Ma essi devono comprendere che i loro alti meriti impongono loro maggiori doveri e che proprio l'estrema importanza delle attività loro demandate richiede il massimo di cautela al fine di non offrire occasioni o pretesti per iniziative di delegittimazione del loro operato.

In questo senso il Consiglio ritiene di dover richiamare tutti i magistrati all'esigenza di una scrupolosa osservanza del canone di riservatezza che i magistrati stessi si sono dati con l'articolo 6 del loro Codice etico, secondo cui "Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi servati o privilegiati. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa".

Con riguardo, infine, alla denunciata violazione del segreto concernente l'iscrizione di nomi nel registro delle notizie di reato e per la quale è stato già tempestivamente aperto un procedimento di indagine, il Consiglio, nell'auspicare un rapido accertamento della verità e nello stigmatizzare tali violazioni dell'articolo 335 c.p.p. - così come ogni trasgressione dell'articolo 329 c.p.p. - impegna i capi degli uffici giudiziari di assicurare il massimo di adeguatezza alle cautele ed ai controlli volti a garantire la salvaguardia della segretezza di tali dati, sottolineando come tali controlli debbano essere tanto più rigorosi quanto più gravi si palesino gli effetti dell'eventuale violazione, in ragione della risonanza che avrebbe la divulgazione della notizia ovvero dei pregiudizi che essa possa determinare per le indagini.